



TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Biancamaria Biondo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2303/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”

vertente tra

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA HORTAFERONIA DI MANCAS E PORCARI (c.f. 13887611005) con sede in Roma – Largo Alfredo Oriani 10, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore Sig.ra Mancas Gabriela Valentina (c.f. MNCGRL90A70Z129J), elettivamente domiciliata in Roma - Via Taranto n. 6 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Altamura, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione

Attrice-opponente

e

BIOS S.R.L. (P. IVA 00916860247) con sede in Marostica (VI), via Montello n. 6, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Dal Molin Daniele (c.f. DLMDNL57M14F019Q) e del vicepresidente del consiglio di amministrazione sig. De Rossi Ermes (c.f. DRSRMS64B05L157Y)), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Michele Casetta del Foro di Venezia e Andrea Gritti del Foro di Treviso, con studio professionale in Treviso, via Buranelli n. 27, giusta procura generale alle liti del 3/10/2019 e come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta-opposta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L'OPPONENTE

“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo proposta, per tutti i motivi indicati in fatto ed in diritto, e per tutti quelli ritenuti di giustizia, accertare e dichiarare la nullità e/o comunque la invalidità del lodo arbitrale in data



6.11.2020, meglio richiamato in atti, e che dunque non sono dovute le somme ingiunte con il provvedimento qui opposto.

Contestualmente dichiarare nullo e/o annullare il suddetto lodo arbitrale, per tutti i motivi indicati in fatto ed in diritto, e per tutti quelli ritenuti di giustizia, e dichiarare nullo e/o annullare il provvedimento di esclusione dal sistema di controllo Prot. 2726/2020 datato 17.8.2020, comminato dalla Bios srl alla opponente.

In ogni caso, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, contraddistinto dal n. 517/2022 del 22.3.2022 RG n. 1395/2022 del Tribunale di Vicenza – Seconda Sezione Civile, notificato in data 23.3.2022, a mezzo pec, alla società opponente.

Con riserva di richiedere separatamente alla Bios srl i danni subiti dalla Hortaferonia a causa dell'invalido provvedimento di esclusione, e tutti quelli conseguenti.

Con vittoria di spese di lite, con accessori di legge (rimborso forfettario spese generali e iva e cassa avvocati).

Come da note a verbale di prima udienza del 15.12.2022, depositate anche in via telematica, ai sensi dell'art. 183 cpc, sulla base delle eccezioni della convenuta, si precisa che la domanda di annullamento del provvedimento di esclusione viene formulata anche per violazione della normativa richiamata nel documento contrattuale denominato D080 (doc. 16 avversario), relativa alla procedura di controllo, e successive modificazioni, e per violazione delle clausole contrattuali del documento D080 stesso, e dell'art. 5 del D. L.vo 20/2018, come ulteriormente meglio precisato nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 17.1.2023 e nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc del 14.2.2023, in atti".

PER L'OPPOSTA

Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, richiesta, eccezione, anche di rito, ed istanza:

In via preliminare: confermare la provvisoria esecutività già concessa con provvedimento dd. 17/1/2023 al decreto ingiuntivo opposto in questa sede, sussistendone i presupposti e non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;

Nel merito, in via principale: per i motivi in narrativa indicati, confermare il decreto ingiuntivo opposto, o nel denegato e non creduto caso di revoca dello stesso per qualsiasi ragione, condannare in ogni caso parte opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Bios srl tutte le somme che ad essa spettano in virtù del lodo n. 17/2020 notificato dal CGR alle parti in data 11.11.2020.



Respingere le richieste di nullità, annullabilità e/o invalidità del lodo impugnato, nonché le richieste di annullamento in ordine al provvedimento di esclusione prot. 2726/2020 dd. 17/8/2020 emesso da Bios srl.

Spese, diritti ed onorari di lite interamente rifiuti.

IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'acquisizione del fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo n. 1395/2022 RG (n. 517/22 D.I).

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La ricorrente BIOS S.R.L. ha ottenuto dal Tribunale di Vicenza il decreto ingiuntivo n. 517/2022, emesso in data 22.03.2022, con il quale è stato intimato alla SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA HORTAFERONIA DI MANCAS E PORCARI (da ora, per brevità, anche solo "HORTAFERONIA") il pagamento della complessiva somma di € 7.677,03 oltre agli interessi legali e alle spese della procedura monitoria, in ragione di quanto da essa dovuto in forza di lodo arbitrale del 6.11.2020.

A sostegno della domanda l'ingiungente ha dedotto:

-di operare dal 1996 nel settore della certificazione agroalimentare e di avere avuto, fra i suoi clienti, a far data dal 24.01.2018 la SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA HORTAFERONIA DI MANCAS E PORCARI, avendo stipulato con quest'ultima un contratto per il controllo e la certificazione delle produzioni agroalimentari ottenute con metodo di produzione biologico, poi rinnovato in forza di contratto di revisione del 10.07.2019;

-che il contratto di revisione, all'articolo IX, reca una clausola compromissoria con la quale viene stabilito che tutte le controversie di natura tecnica e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che successivamente alla scadenza del presente contratto e afferenti al contratto stesso ed alla relativa procedura per la certificazione, siano risolte ricorrendo ad un arbitrato irrituale disciplinato dalla "Procedura del Comitato Gestione dei Ricorsi"(CGR) come disposto dall'allegato n. 2 al D.lgs 23 febbraio 2018 n. 20 e destinato a concludersi con lodo non impugnabile, a cui le parti avrebbero dovuto dare pronta e puntuale esecuzione come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

- che in data 8.07.2020 HORTAFERONIA ha presentato avanti il predetto Comitato ricorso contro il provvedimento di esclusione dal sistema di controllo prot. n. 2726 del 17 Agosto 2020 (non conformità di tipo L4.01) e il relativo procedimento, nel quale BIOS s.r.l. si è costituita resistendo alle richieste avversarie in ragione della ritenuta legittimità, validità e definitività di tutti i provvedimenti prodromici a quello impugnato, si è concluso con la pronuncia di lodo arbitrale emesso in data 6.11.2020 che, rigettando il ricorso e, per l'effetto,



confermando il provvedimento di esclusione della ricorrente dal sistema di controllo, ha posto a carico di quest'ultima il pagamento di € 3.393,00 per le spese di difesa di parte resistente oltre ad accessori di legge ed ulteriori € 3.500,00 oltre ad accessori a titolo di compenso dovuto ai membri del Comitato Gestione Ricorsi;

-che, tuttavia, la debitrice si è resa totalmente inadempiente alle statuizioni del lodo, non avendo provveduto né alla rifusione delle spese legali liquidate in proprio favore, né al saldo dei compensi al CGR, anticipati dalla stessa BIOS;

-di essere, pertanto, creditrice della complessiva somma di € 7.677,03, di cui € 4.058,03 (comprensivo del rimborso forfettario e di CPA) a titolo di rimborso delle spese di difesa ed € 3.619,00 a titolo di rimborso del compenso corrisposto al CGR;

-che il lodo arbitrale è divenuto nelle more definitivo e non più suscettibile di impugnazione e/o contestazione.

La SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA HORTAFERONIA DI MANCAS E PORCARI ha ritualmente proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, notificatole in data 23.03.2022, di cui ha invocato la revoca, chiedendo, previo accertamento dell'invalidità del lodo arbitrale del 6.11.2020, di dichiararsi la non debenza delle somme ivi indicate ed, inoltre, di dichiarare nullo e/o annullare il provvedimento di esclusione dal sistema di controllo prot. n. 2726 del 17 Agosto 2020, comminato da BIOS s.r.l.

L'opponente, quanto all'eccepita invalidità della decisione arbitrale, ha dedotto che essa deriverebbe:

(I) dalla nullità e/o invalidità della clausola compromissoria per illegittimità della procedura di nomina degli arbitri, essendo previsto che tutti e tre i membri del Comitato Gestione Ricorsi siano scelti e nominati unicamente dal Consiglio di Amministrazione della stessa BIOS, in violazione del principio di ordine pubblico della terzietà di qualsiasi organo decisionale nonché del principio del contraddittorio da ritenersi operante anche nella fase di nomina degli arbitri;

(II) dall'errore di fatto essenziale e riconoscibile in cui è incorso il Comitato Gestione Ricorsi per non avere considerato che HORTAFERONIA era in possesso di tutti i requisiti per mantenere la certificazione di agricoltore biologico, come emerso all'esito dell'ispezione del 19.06.2020, di cui gli arbitri avrebbero dovuto tenere conto, non confermando la sanzione espulsiva in quanto irrogata sulla base di violazioni meramente formali, e non già sostanziali.

BIOS S.R.L., costituitasi in giudizio, ha preso posizione sui motivi di opposizione, chiedendo, sul presupposto della loro infondatezza, l'integrale conferma dell'ingiunzione di pagamento



emessa in suo favore, respingendosi sia la domanda di nullità, annullabilità e/o invalidità del lodo impugnato, sia quella di annullamento del provvedimento di esclusione prot. 2726/2020 del 17.08.2020.

La causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata subito rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., reso in data 7.09.2023, contenente l'assegnazione del termine di 30 giorni (così ridotto ai sensi dell'art. 190 co. 2 c.p.c.) per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

* * *

L'opposizione proposta da HORTAFERONIA è infondata e se ne impone il rigetto per le ragioni di seguito esposte.

Va, anzitutto, premesso (trattandosi di questione che, pur se non controversa, deve formare oggetto di rilievo d'ufficio) che il lodo arbitrale di cui si discute ha natura irrituale. Ciò si desume anzitutto dal tenore della clausola compromissoria contenuta nel punto IX del "contratto per il controllo e la certificazione delle produzioni agroalimentari ottenute con metodo di produzione biologico", stipulato tra le parti in data 10.07.2019, ove testualmente viene stabilito che *"Le parti, in deroga a quanto previsto dall'art. 824 bis codice di procedura civile italiano, convengono che tutte le controversie di natura tecnica e giuridica (...) sorte sia durante l'esecuzione che successivamente alla scadenza del presente contratto e afferenti al contratto stesso ed alla relativa procedura per la certificazione (comprese le questioni relative ai provvedimenti e alle procedure per inosservanze, irregolarità, infrazioni), siano risolte ricorrendo ad un arbitrato irrituale disciplinato dalla "Procedura del Comitato Gestione dei Ricorsi"(CGR) come disposto dall'allegato n. 2 al D.lgs 23 febbraio 2018 n. 20".* La medesima clausola precisa che *"Il CGR (arbitri) deciderà in via irrituale secondo diritto (...) e che "il lodo arbitrale sarà inappellabile" con impegno delle parti di "dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione del CGR come espressione della loro stessa volontà contrattuale"* (doc. 3 fascicolo monitorio). Inoltre, dev'essere valorizzata – in tal senso rilevando, sotto il profilo del comportamento complessivo dei contraenti, anche quello successivo alla conclusione del contratto (art.1362 c.c.) – la concorde qualificazione data all'arbitrato dalle stesse parti nei loro rispettivi scritti difensivi e, in particolare, dall'opponente che non ha svolto contestazioni di sorta ed, anzi, ha espressamente riconosciuto la natura negoziale del lodo del 6.11.2020. Dalla natura, rituale o irrituale, dell'arbitrato discendono diversi effetti specie per quanto attiene al regime delle impugnazioni.



Come è noto, il legislatore, intervenendo con il D.L.vo 2.02.2006 n. 40, ha codificato all'art. 808 ter c.p.c. cinque motivi di annullamento del lodo contrattuale che può essere pronunciato dal giudice competente in caso di:

- 1) invalidità della convenzione arbitrale e pronuncia extra o ultra petita purché la relativa eccezione sia stata sollevata nel corso del relativo procedimento;
- 2) nomina degli arbitri al di fuori delle forme e dei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale, con riferimento all'inosservanza di quanto statuito nel patto compromissorio o alla carenza dei requisiti degli arbitri previsti per la loro nomina;
- 3) incapacità dell'arbitro nominato ex art. 812 c.p.c.;
- 4) violazione delle regole procedurali imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
- 5) violazione del principio del contraddittorio ex art. 808 ter c.p.c.

I surrichiamati motivi di impugnazione del lodo irrituale si aggiungono alle tradizionali impugnative negoziali che si ritenevano esperibili anche prima della riforma del 2006.

Sul punto si è rilevato che, stante il suo valore essenzialmente negoziale, il lodo irrituale non è impugnabile a norma dell'art. 827 c.p.c. previsto per il lodo rituale, ma può essere invalidato per gli stessi motivi che determinano la nullità o l'annullamento del contratto (incapacità delle parti, vizi del consenso, eccesso dai limiti dell'incarico, violazione di norme imperative).

Tuttavia l'impugnazione del lodo irrituale per errore è stato limitato dalla giurisprudenza consolidata al solo errore di fatto e non a quello di diritto, a condizione che si tratti di errore essenziale e facilmente riconoscibile. Ed invero, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, *"Nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando" (come è invece consentito, dall'art. 829 c.p.c., ultimo comma, quanto al lodo rituale), neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; né, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante"* (v. tra le tante Cass.Civ. Sez. I 18.05.2021 n. 13522; Cass. n. 25268/2009; Cass. n. 7654/2003).



Ciò premesso in termini generali, e venendo quindi ad esaminare i singoli motivi di censura nella fattispecie concretamente dedotta in giudizio, si osserva quanto segue.

In primo luogo, HORTAFERONIA eccepisce l'invalidità del lodo in dipendenza dell'asserita nullità e/o invalidità della clausola compromissoria per illegittimità della procedura di nomina degli arbitri.

Sostiene l'opponente che il meccanismo di nomina degli arbitri, per il quale la clausola compromissoria rinvia ad un documento unilateralmente predisposto da BIOS s.r.l., denominato "D056", privo di sottoscrizione specifica in violazione dell'art. 1341 co. 2 c.c., deve ritenersi illegittimo in quanto si pone in contrasto con l'allegato 2 lettera C.8 del D.Lgs. 23.02.2018 n. 20, il quale, prescrivendo che gli arbitri debbano essere indipendenti dalla struttura gerarchica dell'Organo di Controllo, non risulta rispettato, tenuto conto che i membri del CGR che hanno pronunciato il lodo sono stati tutti scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione della stessa BIOS ed hanno sede presso le strutture e gli uffici della medesima. Inoltre, lamenta che la previsione della nomina dell'intero collegio arbitrale ad opera di una sola delle parti deve condurre alla declaratoria di nullità della clausola compromissoria e del lodo anche ai sensi degli artt. 1343 e 1418 c.c., essendosi in presenza di un contratto con causa illecita per contrarietà all'ordine pubblico, oltre a rilevare sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio nella procedura arbitrale ex art. 808 ter c.p.c.

Tale motivo di impugnazione del lodo è infondato e dev'essere disatteso.

Sul punto va osservato che l'allegato II del D.Lgs n. 28/2018, recante le "Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica", nel disciplinare i requisiti dell'Organismo di Controllo, prevede espressamente che lo stesso debba munirsi di "personale responsabile della qualità, di schema, di coordinamento e del monitoraggio..." (lettera B.I), di "personale dell'organo collegiale dei ricorsi/reclami" (lettera B.II) e di personale ispettivo (lettera B.III).

E', quindi, la stessa legge a stabilire che l'Organismo di Controllo (nella specie BIOS s.r.l.) debba dotarsi di un organo collegiale per la trattazione dei ricorsi (che in BIOS s.r.l. prende il nome di COMITATO GESTIONE DEI RICORSI), il quale dev'essere indipendente dalla struttura gerarchica dell'Ente così da operare con caratteristiche di terzietà, imparzialità ed autonomia (lettera C.8) ed essere composto da soggetti in possesso di titolo professionale (la scelta deve ricadere su professionisti del settore alimentare, avvocati e commercialisti), nonché di



esperienza professionale di almeno due anni nel settore della certificazione agroalimentare (lettera BII).

L'istituzione del CGR presso BIOS s.r.l. è, perciò, avvenuta in adempimento delle prescrizioni imposte dal citato D.Lgs n. 28/2018, peraltro superando i controlli ministeriali, a tutta conferma della piena legittimità della designazione degli arbitri da parte dell'organo amministrativo di BIOS s.r.l. e della sua conformità a legge che vale ad escludere la validità di ogni censura attorea, compresa quella fondata sull'asserita contrarietà della clausola impugnata all'ordine pubblico e sulla lamentata violazione del principio del contraddittorio.

D'altro canto l'odierna opponente era ben consapevole del meccanismo di nomina e di funzionamento del COMITATO GESTIONE DEI RICORSI e lo ha accettato con la sottoscrizione di una clausola arbitrale (così come imposto dalla normativa di settore) che rinvia espressamente alla Procedura di cui al "D056", non necessitante della specifica sottoscrizione ex art. 1341 co 2 c.c. venendo in rilievo un arbitrato ex lege e, comunque, consegnato e dichiarato come conosciuto sin dal momento della stipulazione del contratto del 10.07.2019, come emerge dal punto IX dell'accordo sottoscritto.

Del tutto strumentale si appalesano, pertanto, le doglianze articolate da HORTAFERONIA con la spiegata opposizione, a mezzo della quale ha negato, per la prima volta, la valida costituzione del collegio arbitrale adito con il proprio ricorso, muovendo contestazioni sulla clausola arbitrale e sulla composizione del CGR mai sollevate nel corso del procedimento arbitrale dalla stessa instaurato e non supportate da alcuna allegazione specifica riferibile ai tre professionisti che hanno emesso il lodo irrituale. Come previsto dalla Procedura di cui al "D056", il Comitato Gestione Ricorsi è organo sganciato dalla struttura gerarchica di BIOS s.r.l. (tant'è che i suoi membri restano in carica indipendentemente dalle vicende che possono colpire il c.d.a. dell'opposta - art. 4 D056) e l'opponente non ha dato minimamente prova del contrario, né ha fornito alcun valido elemento (tale non è la sede degli arbitrati) idoneo da far dubitare dell'indipendenza ed imparzialità dei suoi membri alla luce del Regolamento adottato da BIOS.

Con il secondo motivo di impugnazione HORTAFERONIA ha censurato la decisione del CGS per essere incorso in un errore di fatto essenziale e riconoscibile, in quanto non avrebbe riconosciuto, pur a fronte degli esiti dell'ispezione del 19.06.2020, che la ricorrente era in possesso di tutti i requisiti per mantenere la certificazione di agricoltore biologico, così erroneamente confermando il provvedimento di esclusione dal sistema di controllo prot. 2726/2020, facendo leva su violazioni meramente formali, in spregio dell'art. 5 del D.Lvo



20/2018 che, ai fini della sanzione di espulsione, considera come “infrazioni” le sole inadempienze di carattere sostanziale.

Anche tale motivo va respinto siccome inammissibile, traducendosi chiaramente in una censura di merito che non può trovare ingresso in sede giurisdizionale.

Come si è già evidenziato, costituisce una regola consolidata nella giurisprudenza che, ai fini della declaratoria di invalidità del lodo emesso all’esito dell’arbitrato irrituale, deve escludersi la rilevanza dell’errore di diritto in cui siano eventualmente incorsi gli arbitri, potendo l’impugnazione fondarsi solo sull’errore di fatto, essenziale e riconoscibile, inteso come alterata percezione o falsa rappresentazione degli elementi di fatto sottoposti all’esame degli arbitri, e non sulla erronea valutazione di una realtà correttamente percepita (c.d. errore di giudizio).

Nel caso di specie, dalla lettura del lodo di cui si controverte nella presente causa emerge che il Comitato Gestione Ricorsi ha esaminato il contenuto della relazione ispettiva del 19.06.2020, ha rilevato che dalle sezioni N, O e S del modulo M810, di cui si compone tale relazione, emerge inequivocabilmente che HORTAFERONIA aveva piena consapevolezza delle intimazioni rivoltele, sia in data 26.02.2020 che in data 28.04.2020, di aggiornare la relazione tecnica ai sensi dell’art. 63 del Regolamento CE 889/2008 entro i termini assegnati, ma non vi ha ottemperato; che neppure è stata data risposta al provvedimento di sospensione del 20.07.2020 che BIOS s.r.l. è stata costretta ad emettere a fronte del persistente inadempimento dell’Operatore; che, pertanto, del tutto legittimo si appalesa il provvedimento di esclusione del 17.08.2020, giustificato dalla mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dal D.Lvo n. 20/2018 che hanno preceduto l’applicazione della sanzione espulsiva, mai riscontrati da HORTAFERONIA in violazione dell’art. 1 del contratto sottoscritto dalle parti, il quale sancisce a carico dell’operatore l’obbligo di *“fornire alla BIOS tutta la documentazione prevista dalla normativa e/o richiesta dalla BIOS per l’attività di controllo”*.

Appare, dunque, evidente alla luce delle argomentazioni sopra richiamate, che gli arbitri non sono incorsi in alcun errore di fatto, avendo preso in debita considerazione tutti gli elementi fattuali sottoposti dalle parti al loro esame ed espresso le loro valutazioni in diritto, compresa quella inerente l’obbligatorietà dell’aggiornamento della relazione tecnica ai sensi dell’art. 63 del Regolamento CE 889/2008, posta alla base del provvedimento di esclusione, non suscettibile di formare oggetto di sindacato in questa sede.

Tale rilievo non si pone in contrasto con i principi sanciti da Cass.Civ.Sez.Un. 28.01.2021 n. 1914, il cui richiamo da ultimo operato dall’opponente risulta inconferente, avendo detta



pronuncia ad oggetto un contratto che non presentava alcuna clausola compromissoria, in quanto anteriore all'entrata in vigore del D.L.vo n. 20/2018 che ha introdotto un'ipotesi di arbitrato ex lege. Ed, infatti, nel caso di specie, l'inserimento nel contratto di revisione del 10.07.2019 della clausola di arbitrato irrituale, in conformità alla nuova normativa, fa sì che quand'anche il lodo fosse stato annullato per esistenza di un errore di fatto riconoscibile ed essenziale, nessuna statuizione avrebbe potuto essere adottata in ordine all'ulteriore domanda inerente il provvedimento di esclusione di HORTAFERONIA, rispetto al quale le parti avrebbero dovuto attivare un nuovo arbitrato a fronte dell'eliminazione dal mondo giuridico del lodo dichiarato invalido.

Al rigetto dell'opposizione e delle connesse domande segue la conferma del decreto ingiuntivo impugnato e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali secondo la regola generale della soccombenza, liquidate come da dispositivo ex DM n. 55/2014, con applicazione per ciascuna fase dei valori medi dello scaglione di riferimento (che va identificato in quello da € 5.200,00 ad € 26.000,00, anziché nello scaglione superiore indicato nella nota spese di parte opposta)

p.q.m.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2303/2022 RG, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1)** rigetta l'opposizione con le correlative domande di annullamento del lodo e del provvedimento di esclusione dell'opponente dal sistema di controllo di cui al prot. 2726/2020 comminato da BIOS s.r.l. in data 17.08.2020;
- 2)** per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 517/2022 emesso a carico della SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA HORTAFERONIA DI MANCAS E PORCARI;
- 3)** condanna l'attrice-opponente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione in favore di BIOS s.r.l. delle spese processuali, liquidate in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Vicenza, il giorno 14 novembre 2023

Il Giudice

Dott.ssa Biancamaria Biondo

